

## IL COLLEGIO ARBITRALE

in persona dei sigg.ri: avv. Guglielmo Preve, presidente;  
dott. Sergio Segre, arbitro;  
dott. Mario Carena, arbitro;

ha pronunciato il seguente L. O. D. O

nel procedimento arbitrale promosso da  
**BRACH del PREYER C.te Paolo Maria**, residente in Torino, C.so Lecce 51, ed elettivamente domiciliato in Torino, V. S. Agostino 12, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Porrone, che lo rappresenta per procura speciale 18.04.2001 a margine dell'atto in pari data di precisazione dei quesiti;

contro

**Winterthur Assicurazioni SpA e Winterthur Vita SpA**, con sede in Milano, P.za Missori 2, in persona del loro Presidente del C.d.A dott. Fabrizio Rindi, ed elettivamente domiciliato in Roma, V. A. Bertoloni 55, presso lo studio dell'avv. Filippo M. Corbò, che lo rappresenta per procure generali alle liti prodotte (autentiche con atti rog. Not. Salvini di Milano 11.06.97 rep. n. 114.524, e 11.06.97 rep. n. 114.525);

in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 bis, lett. a) 2° cpv. A.N.A. (Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione 28.07.94), che recita testualmente: *Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso o della successiva specificazione dei motivi, è ammesso il ricorso ad un arbitro irruinale con le modalità previste dalle lettere B) e seguenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.73 n. 533 per i casi ivi previsti.*

QUESITI formulati da parte BRACH del PREYER:

In relazione all'art. 12 bis, lett. a), dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione (A.N.A.) recepito nei mandati di agenzia 7.2.97 e 16.7.98, nonché alla lettera di recesso 8.11.2000 trasmessa da Winterthur Assicurazioni allo Studio Brach del Prever e pervenuta al destinatario in data 20.11.2000; nonché alla lettera datata 24.11.2000 inviata in replica a Winterthur Assicurazioni e pervenuta in data 30.11.2000: gli arbitri verifichino e dichiarino che la parte recedente (Winterthur) non si fece carico di comunicare i motivi del recesso. Tali motivi infatti non si ravvisano nella citata 8.11.00 di Winterthur in cui la recedente si limita a fare menzione di non meglio specificate "esigenze di natura commerciale e scelte strategiche di indirizzo aziendale". La assoluta genericità di tale enunciazione inficia la dichiarazione di recesso, con il risultato che essa si intende revocata (cit. art. 12 bis lett. a). La revoca ha da intendersi con effetto *ex tunc*.

Liquidarsi il compenso dovuto al Presidente del collegio arbitrale; porsi le spese di difesa di parte attrice a carico delle convenute società Winterthur.

QUESITI formulati da parte  
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SpA e WINTERTHUR VITA SpA:

Ritenersi e dichiararsi l'incompetenza del collegio arbitrale in ordine ai quesiti formulati da parte Brach del Prever, in quanto l'art. 12 bis demanda all'arbitrato esclusivamente la determinazione dell'indennità definita "somma aggiuntiva", liquidabile nel solo caso di recesso *ad nutum*, secondo i parametri del cit. art. 12 bis.

Rigettarsi comunque nel merito la domanda attorea, in quanto l'invocata tutela di natura reale non è prevista dalla norma contrattuale.

Stabilisca il collegio arbitrale se i motivi evidenziati da Winterthur Ass.ni SpA e Winterthur Vita SpA, nella lettera di recesso e con particolare riferimento all'ambito ed alla natura delle obbligazioni nascenti dal mandato di agenzia, comportino la necessità di erogare all'agente una somma ex art. 12 bis, ed in tal caso determini l'ammontare di detta somma aggiuntiva, secondo i parametri previsti dalla citata norma.

#### F A T T O.

Il sig. Brach del Prever Paolo Muria, in virtù di lettere di incarico 7.2.97 e 16.7.98, aveva assunto funzioni di agente professionista in gestione libera di Winterthur Assicurazioni SpA e Winterthur Vita SpA, a tempo indeterminato.

Con lettera raccomandata datata 08.11.00, ma spedita il 17.11.00 e pervenuta al destinatario il 20.11.00 (v. doc. 10 attoreo, con timbro postale e dichiarazione 21.11.00 di Poste Italiane, Servizio PostaColere), le due compagnie congiuntamente comunicavano il recesso dal rapporto di agenzia, "con effetto dal 15 novembre 2000", aggiungendo testualmente: *Vi significhiamo che i motivi che hanno reso indispensabile la comunicazione del recesso sono dettati da esigenze di natura commerciale e da scelte strategiche di indirizzo aziendale, per le quali non è stato possibile trovare un punto di comune consenso, ciò non permettendo quindi la prosecuzione del rapporto tra noi in essere, senza che i reciproci interessi ed obiettivi, e di conseguenza la reciproca convenienza, siano pregiudicati.*

Con lettera 24.11.2000, spedita lo stesso giorno e pervenuta alle compagnie destinatarie il 30.11.00 (v. doc. 13 attoreo, con ricevuta e avviso di ricevimento postale), l'agente Brach del Prever - preso atto del recesso e dei motivi addotti - scriveva testualmente: *...dichiaro che i motivi da voi addotti ... sono da ritenersi esclusivamente unilaterali e comunque insistenti e privi di ogni fondamento giuridico. Mi ritengo pertanto libero, secondo quanto previsto dall'A.N.A. 1994 ex art. 12 bis, di adire all'arbitrato, nominando sin d'ora mio perito di parte il signor Segre Sergio.*

Seguiva il passaggio delle consegne dell'Agenzia cod. 3005 di Torino, gestione Brach del Prever, a personale fiduciario di Winterthur, come documentato da cospicua produzione documentale, il cui esame peraltro - alla luce delle conclusioni definitive assunte dalle parti, che hanno limitato l'originario oggetto del contendere - esula dalla trattazione del merito del presente procedimento. L'avvenuta puntuale riconsegna dell'agenzia rileva esclusivamente (ai sensi dell'art 12 bis, lett. a), 3° alinea, in fine) in punto ammissibilità dell'arbitrato. Ammissibilità del resto non contestata.

#### SVOLGIMENTO del PROCEDIMENTO ARBITRALE.

Poiché alla lettera ricevuta il 30.11.00 Winterthur non faceva seguire l'ulteriore specificazione dei motivi del recesso, né la tempestiva nomina del proprio arbitro,

Brach del Prever ricorreva al Presidente del Tribunale di Torino, chiedendo la nomina del secondo arbitro (v. istanza 29.01.2001, depositata H 31.01.2001).

Con provvedimento 06.03.2001 il Presidente del Tribunale di Torino - dato atto che nelle more era pervenuta la lettera 21.2.01 di Winterthur, con cui le compagnie nominavano il proprio arbitro; e rilevato che tale nomina era irrituale perché tardiva, in quanto pervenuta dopo la notifica del ricorso, avvenuta il 13.02.01) - nominava arbitro il dott. Mario Carena.

I due arbitri così nominati concordemente designavano il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nella persona dell'avv. Guglielmo Preve.

Il collegio arbitrale si costituiva - con formale accettazione dell'incarico da parte di tutti i membri - nella riunione del 18.04.2001, alla quale le compagnie Winterthur erano invitate a comparire con racc. AR 04.04.2001. In tale occasione veniva fissata la sede dell'arbitrato presso lo studio del presidente, avv. Guglielmo Preve, in Torino, V. Susa 42; si dava atto del deposito da parte attorea di atto di precisazione dei quesiti e fascicolo documenti; si dava atto del fatto che - pur non essendo presenti - le compagnie, per il tramite dell'avv. Filippo M. Corbò, avevano inviato la lettera 12.04.01, con cui chiedevano il differimento della riunione allo scopo di tentare la conciliazione della controversia, ed il fax 18.04.01 contenente il conteggio della somma aggiuntiva ritenuta dovuta all'agente; e venivano invitate le compagnie a proporre le loro controdeduzioni, con assegnazione di termine al 02.05.01 per il deposito di atti e documenti. La riunione veniva aggiornata al 07.05.01.

Avvisate con racc. AR 18.04.01, le compagnie - alle quali veniva comunicato via fax l'atto attoreo di precisazione dei quesiti - si costituivano depositando memoria 27.04.2001 e producendo i documenti ivi indicati.

Nella riunione del 7.5.01, alla quale partecipavano tutte le parti, assistite dai rispettivi procuratori (v. verbale) - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (parti Winterthur offrivano il pagamento mediante assegni circolari, a titolo di somma aggiuntiva, di £. 38.084.124 e di £. 2.848.942, con che si dichiarasse cessata la materia del contendere; offerta non accettata dall'attore) - le parti precisavano le proprie conclusioni definitive:

L'attore Brach del Prever - preso atto dell'eccezione di incompetenza sui quesiti da lui posti, relativi a pretese inadempienze di clausole contrattuali da parte di Winterthur ed ai danni conseguiti (punti nn. 2, 3, 4, 5, 6 della memoria di precisazione 18.04.2001), ed alla richiesta di reintegrazione nelle funzioni di agente e di risarcimento dei danni (punti nn. 7, 8, 9) - rinunciava a porre nella presente sede arbitrale dette domande, e limitava il quesito al solo punto 1) della memoria citata; salve le spese;

Le convenute compagnie Winterthur ribadivano l'eccezione di incompetenza anche su tale residua domanda, e dichiaravano di non accettare il contraddittorio, assumendo le conclusioni epigrafate, di cui alla memoria 27.04.2001.

#### FATTO e DIRITTO.

1°) Entrambe le parti riconoscono l'applicabilità al presente rapporto dell'Accordo A.N.A. 1994, e del suo art. 12 bis, contenente la clausola compromissoria sopra testualmente riportata.

Le parti non hanno sollevato eccezioni sulla costituzione del collegio arbitrale.

L'arbitrato - come recita il cit. art. 12 bis, e del resto prevede l'art. 412 ter c.p.o. - ha natura irrituale.

Benchè sia noto l'orientamento dottrinale che ritiene oggi superata la tradizionale dicotomia tra arbitrato rituale (giudizio) e irrituale (composizione), che per molti versi non trova più rispondenza nell'evoluzione normativa: in ogni caso le parti intendono che una controversia sia "decisa", garantendo (con minime forme processuali) l'esercizio del diritto di difesa, nell'osservanza di norme sostanziali. A tale conclusione hanno contribuito le novelle del 1983 e del 1994, che hanno previsto (art. 825 c.p.c.) il deposito del lodo nella Cancelleria del Pretore (ora Tribunale) come semplice facoltà delle parti, e non più come obbligo degli arbitri rituali; e l'efficacia vincolante del lodo indipendentemente dal suo deposito e dall'*exequatur* del Tribunale.

II°) E' invece controverso il contenuto della devoluzione all'arbitrato.

Parte Winterthur sostiene che sia devoluta all'arbitrato esclusivamente la determinazione del compenso aggiuntivo, ex art. 12 bis, in caso di recesso *ad nutum*.

Il collegio osserva quanto segue.

1) L'art. 12 co. II Accordo ANA cit. prevede: *Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente (n.d.r.: cancellazione, morte, invalidità, pensionamento, o recesso per giusta causa), il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso dell'impresa o dell'agente.*

E' dunque previsto il recesso privo di giusta causa, cioè *ad nutum*.

Le conseguenze del recesso *ad nutum* sono previste dall'art. 12 bis.

La clausola prevede:

lett. a): entro 10 giorni dalla comunicazione del recesso l'altra parte può chiedere che le vengano "specificati i motivi", se in precedenza non comunicati;

la parte recedente (entro 10 giorni) deve comunicare i motivi del recesso;

in difetto "la comunicazione di recesso si intende revocata".

Continua, poi, all'alinea successivo: *Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla successiva specificazione dei motivi, è ammesso il ricorso ad un arbitrato irrituale con le modalità previste dalle lettere B e seguenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.73 n. 533, per i casi ivi previsti.*

lett. c): nel caso di recesso dell'impresa, è prevista la corresponsione all'agente di una "somma aggiuntiva" determinata con criteri diversi a seconda che

- l'agente abbia espressamente accettato il recesso prima di averne conosciuto i motivi;
- l'agente abbia espressamente accettato il recesso dopo averne conosciuto i motivi;
- l'agente abbia "impugnato la motivazione del recesso dinanzi al collegio arbitrale". In quest'ultimo caso al collegio arbitrale è devoluta la valutazione anche nel merito dei motivi adottati, allo scopo di determinare (tra minimo e massimo) l'importo della somma aggiuntiva dovuta.

Se l'impresa (ult. capoverso della lett. c) mette a disposizione il massimo della somma aggiuntiva, "la procedura di cui al presente art. 12 bis cesserà immediatamente".

2) Dal complesso delle clausole contrattuali (che non brillano certo per chiarezza) pare evincersi un triplice ordine di conseguenze del recesso *ad nutum* da parte dell'impresa:

- a) se il recesso - a richiesta dell'agente - non viene "specificamente motivato", "la comunicazione di recesso si intende revocata";

- b) se il recesso - prima o dopo la motivazione - viene espressamente accettato dall'agente, spetta la somma aggiuntiva, con ulteriore maggiorazione (premio all'accettazione espressa, ed ulteriore premio alla rinuncia ai motivi);
- c) se l'agente, infine, contesta nel merito i motivi del recesso, spetta la somma aggiuntiva liquidata dagli arbitri sulla base della valutazione nel merito di detti motivi.

In tutti i casi in cui è controverso l'importo della somma aggiuntiva (ipotesi sub b e c), la procedura arbitrale "cessa automaticamente" se l'impresa offre la somma massima.

La devoluzione della controversia ad arbitrato facoltativo è contenuta nel 3° alinea della lett. a), subito dopo il regolamento delle conseguenze della mancata motivazione del recesso, e prima della disciplina dell'incentivazione all'accettazione da parte dell'agente - prima o dopo la motivazione - del recesso, e dell'eventuale sanzione alla motivazione espressa, ma ritenuta incongrua.

Orbene, la devoluzione ad arbitrato appare riferita al complesso della regolamentazione, sopra richiamata, del recesso *ad nutum* e delle sue conseguenze: non sembra affatto limitata alla sola ipotesi in cui si controverta sulla determinazione dell'importo della somma aggiuntiva; e quindi appare comprendere anche ipotesi - come l'attuale - in cui si controverta sulla revoca tacita del recesso per mancata motivazione.

L'eccezione di incompetenza, formulata dalle società convenute, deve quindi essere disattesa: la domanda attorea, limitata all'accertamento dell'avvenuta revoca tacita del recesso per omessa motivazione, deve quindi ritenersi devoluta all'arbitrato dalla clausola compromissoria citata.

III°) Il merito della domanda attorea.

- 1) Il fatto, come riassunto *supra*, non è contestato, né vi è disconoscimento di documenti, anche prodotti in fotocopia da entrambe le parti.
- 2) L'Accordo ANA conferisce a ciascun contraente (nella specie, all'agente) il diritto di ottenere dall'altra parte la "specificazione dei motivi" del recesso.

In ipotesi di mancata motivazione, l'agente ha facoltà di accettare ugualmente ed espressamente il recesso, ottenendo una maggiorazione della somma aggiuntiva; oppure di chiedere la motivazione, riservandosi poi di accettarla espressamente o di contestarla nel merito.

Nella specie, la comunicazione del recesso dell'Impresa (lettera 08-20.11.2000) sembra contenere una motivazione (testualmente: "... i motivi ... del recesso sono dettati da esigenze di natura commerciale e da scelte strategiche di indirizzo aziendale...").

L'agente, da parte sua, ricevuta detta comunicazione di recesso, con lettera 24.11.00 scrive: "dichiaro che i motivi da Voi addotti... sono da ritenersi esclusivamente unilaterali e comunque insussistenti e privi di ogni fondamento giuridico".

Da tale formulazione si evince:

- a) che si tratta di recesso *ad nutum* non accettato dall'agente (è rilevata l'"unilateralità" del recesso);
- b) che si eccepisce l'inesistenza dei motivi;
- c) che - ad ogni buon conto, stante l'ambiguità della comunicazione dell'impresa, che motiva il recesso soltanto in apparenza - l'agente contesta anche nel merito la motivazione.

Va anzitutto affermato che adducendo semplicemente "esigenze di natura commerciale e di scelte strategiche" l'impresa non assolve all'onere contrattuale di fornire la motivazione del recesso dal rapporto di agenzia.

Ciò perché l'Accordo ANA prevede che siano "specificati i motivi", che cioè si vada oltre generiche espressioni stereotipate, avulse dal caso concreto.

Nella specie, in realtà, l'impresa ha motivato con una tautologia: ho deciso così perché avevo interesse a decidere così. Non indica affatto quali siano le "esigenze di natura commerciale" e le "scelte strategiche" che hanno determinato il recesso *de quo*.

A fronte di tale motivazione soltanto apparente, ma in realtà assente, l'agente aveva tre opzioni:

- a) accettare ugualmente il recesso immotivato;
- b) chiedere la specificazione della motivazione;
- c) nel dubbio, contestare comunque la motivazione nel merito.

E' ovvio che le due ultime scelte sono tra loro incompatibili: la richiesta di specificazione della motivazione presuppone l'assenza della stessa; mentre la contestazione nel merito presuppone che motivazione vi sia.

Sussisteva poi l'esigenza di rispettare il termine di giorni venti dalla comunicazione, previsto per la richiesta di arbitrato dall'art. 12 bis, lett. a) 2° alinea Accordo ANA: ciò impediva di attendere le ulteriori determinazioni dell'impresa.

La scelta attorea (lettera 24.11.00) deve essere interpretata nel suo significato più ragionevole, tenuto conto dei legittimi dubbi indotti dallo scarso tecnicismo sia della formulazione letterale della clausola contrattuale, sia delle stesse espressioni usate dall'attore.

Appare dunque coerente ritenere:

- a) che l'agente non ha accettato il recesso dell'impresa;
- b) che ha eccepito l'assenza sostanziale di motivazione;
- c) che soltanto in via subordinata - qualora una motivazione fosse possibile ravvisare nelle generiche espressioni dell'impresa - ha contestato nel merito detta apparente motivazione.

Se l'agente avesse espressamente accettato il recesso prima della sua motivazione, o nulla avesse eccepito nel termine di gg. 10 previsto dall'Accordo, l'impresa non avrebbe avuto altro obbligo se non quello di pagare la somma aggiuntiva maggiorata.

Ma, nella specie, dovendosi ritenere assente la motivazione, ed in presenza di una chiara contestazione e mancata accettazione dell'agente, comunicata tempestivamente, l'impresa aveva l'obbligo di motivare.

L'immediata eccezione di inesistenza di motivazione e la mancata accettazione del recesso altro non possono significare - ad avviso del collegio - se non richiesta implicita di "specifica motivazione".

Mentre l'ulteriore contestazione nel merito dei motivi addotti può essere interpretata come eccezione subordinata, per il delegato caso di ritenuta sussistenza della motivazione.

Wintertur è dunque venuta meno all'obbligo di motivare specificamente il recesso dal rapporto di agenzia.

Consegue la fondatezza della domanda dell'agente attore: la comunicazione di recesso dal rapporto di agenzia *de quo* deve intendersi tacitamente revocata, come previsto dall'art. 12 bis, lett. a) 1° alinea.

La revoca è efficace *ex tunc*.

3) L'accoglimento dell'unica residua domanda attorea comporta l'assorbimento della domanda formulata dalle due compagnie: revocato il recesso, cessa l'interesse alla determinazione dell'importo della somma aggiuntiva dovuta per detto recesso.

IV°) Le spese del procedimento arbitrale e le spese di difesa.

a) L'art. 12 bis lett. b), 3° alinea, Accordo ANA prevede: *le spese relative al collegio arbitrale saranno ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti, che rimarranno a carico delle rispettive parti.*

Conforme a tale previsione è la domanda attorea.

L'art. 814 c.p.c. (cui l'Accordo ANA non déroga) prevede l'obbligazione solidale delle parti di corrispondere il compenso agli arbitri, salvo rivalsa tra loro.

Il collegio ritiene quindi di liquidare il compenso degli arbitri a carico solidale di entrambe le parti, salva la rivalsa interna.

Il valore della controversia – al quale deve essere ragguagliata la quantificazione del compenso – può essere determinato ai sensi dell'art. 5 co. 2 delle Norme Generali della Tariffa Forense in materia stragiudiziale (approvata con DM 05.10.1994 n. 585), cioè partendo dallo scaglione di valore da 10 a 200 milioni di lire; che – tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 (considerazione della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del valore effettivo degli interessi in questione) – può essere convenzionalmente aumentato allo scaglione successivo (da 200 a 500 milioni di lire).

Il compenso previsto per il collegio arbitrale (v. Tab. SG n. 9 DM 05.01.94 n. 585) è dunque compreso tra un minimo di £. 39.000.000 ed un massimo di £. 82.000.000.

Il collegio ritiene equo determinare detto compenso in £. 50.000.000.

A norma della cit. tariffa forense al presidente spetta il 40% del compenso, cioè £. 20.000.000, mentre a ciascuno dei due arbitri spettano £. 15.000.000 (30% ciascuno); oltre 10% speso fori, contributo previdenziale 2% (se dovuto) e IVA, meno ritenuta d'acconto; con deduzione del fondo eventualmente versato.

Ove le parti non accettino tale determinazione, gli arbitri potranno ricorrere al Presidente del Tribunale di Torino ex art. 814 2° co. c.p.c.

b) L'art. 412 ter c.p.c., non derogato dalla contrattazione collettiva, prevede l'applicabilità anche al procedimento arbitrale dell'art. 91 1° co. c.p.c.

La parte convenuta soccombente – conformemente alla domanda attorea – deve quindi essere dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di difesa attorea.

Ai sensi dell'art. 12 Disposizioni Generali in Materia Giudiziale Civile della Tariffa Forense (approvata con DM 05.10.94 n. 585), al difensore nel procedimento arbitrale spettano gli stessi compensi che spetterebbero nel giudizio civile avente tale oggetto.

In mancanza di note spese il collegio ritiene equo liquidare le spese di difesa attorea in £. 2.000.000 per diritti e £. 13.000.000 per onorari, oltre 10% spese generali, CPA e IVA ove non deducibile.

Per tali motivi il collegio arbitrale

accerta e dichiara che la comunicazione 08.11.2000, pervenuta il 20.11.2000, con cui Winterthur Assicurazioni SpA e Winterthur Vita SpA hanno esercitato il recesso dal rapporto di agenzia con l'attore Brach del Prever Paolo Maria, si in-



Handwritten signature and initials, possibly reading 'M. M. M.' or similar, written vertically on the right side of the page.

tende tacitamente revocata con effetto *ex tunc*, a norma dell'art. 12 bis lett. a) dell'Accordo ANA 1994.

Dichiara tenute le società convenute in solido a rifondere all'attore le spese di difesa nel presente procedimento arbitrale, liquidate (in mancanza di nota spese) in £. 2.000.000 per diritti e £. 13.000.000 per onorari, oltre spese forf. 10%, CPA e IVA ove non deducibile.

Pone a carico solidale delle parti in uguale misura (Brach del Prever da una parte, Winterthur Ass.ni SpA e Winterthur Vita SpA dall'altra parte) il compenso dovuto agli arbitri, liquidato nelle seguenti misure: £. 20.000.000 in favore del presidente; £. 15.000.000 in favore di ciascuno dei due arbitri; oltre 10% spese forf., contributi previdenziali (se dovuti) e IVA; salva rivalsa interna della parte che abbia corrisposto il compenso della quota dovuta dall'altra.

Così deciso il 15.05.2001, presso la sede dell'arbitrato in Torino, V. Susa 42.

Il presente lodo viene redatto in quattro originali, dei quali uno viene conservato presso la sede dell'arbitrato con la prova della comunicazione alle parti, unitamente agli atti del procedimento, e gli altri tre vengono comunicati alle parti, uno per ciascuna, a mezzo plico raccomandato. Il lodo viene altresì comunicato senza ritardo ai procuratori delle parti a mezzo fax.

Il Presidente (estensore): (avv. Guglielmo Preve)

L'Arbitro:  
(dott. Sergio Segre)

L'Arbitro:  
(dott. Mario Carena)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

002343  
Sent. N. 96/2/2003  
Spediz. 28 APR, 2003  
Depos. 5547/2002  
R.G. 5547/2002

In persona del Giudice dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile del lavoro iscritta al n. 5547/2002 R.G.L.

promossa da:

003048

**BRACH DEL PREVER PAOLO MARIA**, elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Agostino n. 12, presso lo studio dell'avv. Gian Carlo Porrone, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso

**ricorrente**

**co n t r o**

**WINTERTHUR ASS.NI S.p.A. e WINTERTHUR VITA S.p.A.**, entrambe con sede in Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Fabrizio Rindi, elettivamente domiciliati in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Majo, che le rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Francesco Cefaly e Filippo Maria Corbò, il primo in forza di procura in calce alla memoria di costituzione e gli altri due in forza di procura generale alle liti, notaio Salvini di Milano del 11/6/97 rep. n. 114525

**convenute**

**Oggetto: Rapporto di agenzia- Risarcimento danni**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 7/6/2002 Brach De Prever Paolo Maria evocava in giudizio la Winterthur S.p.A. e la Winterthur Vita S.p.A. per sentirle condannare all'immediato suo ripristino nelle funzioni di agente, professionista in gestione libera, a tempo indeterminato e con effetto dal 15/11/2000, nonché al risarcimento dei danni a lui derivati in conseguenza del recesso del 15/11/2000, ed in particolare quelli relativi alla perdita delle provvigioni, alla ricostituzione del cd. avviamento clientela; o, in subordine, per il caso di mancato ripristino nelle funzioni, al risarcimento dei danni per

la ricostituzione del portafoglio pregresso, al pagamento dell'indennità di fine rapporto, ai versamenti alla Cassa Previdenza Agenti, al Fondo Pensione Agenti, al rimborso dei maggiori costi delle polizze personali e familiari in corso, al mancato riconoscimento delle provvigioni sulla quota del portafoglio R.C.A., nonché per il mancato versamento delle provvigioni sulle rate frazionate delle quietanze spettanti ex art. 20 ANA, per la rescissione anticipata, per l'apertura di agenzie assicuratrici Winterthur senza il rispetto del mandato.

Esponesse il ricorrente di avere assunto, in virtù delle lettere d'incarico 7/2/97 e 16/7/98, le funzioni di agente professionista in gestione libera delle due società assicuratrici convenute; che con lettera del 8/11/2000, a lui pervenuta il 20/11/2000, gli era stato comunicato il recesso dal rapporto di agenzia con effetto dal 15/11/2000; che a detta lettera l'agente aveva risposto con missiva con la quale aveva contestato i motivi del recesso e manifestato la volontà di adire gli arbitri; che a tale lettera non aveva fatto seguito da parte delle Compagnie assicuratrici alcuna specificazione dei motivi del recesso, né la nomina del proprio arbitro; che, nominato il secondo arbitro dal Presidente del Tribunale, il Collegio, infine costituitosi, pronunciava in data 15/5/2001 il lodo con il quale dichiarava tacitamente revocata con effetto ex tunc la comunicazione di recesso del 8/11/2000; che il lodo veniva notificato in data 31/5 - 4/6/2001, e che le società non avevano proposto impugnazione entro il termine dell'art. 412 quater c.p.c.; che in forza della pronuncia arbitrale le società convenute erano tenute a ripristinare il ricorrente nelle sue funzioni; che le società convenute, oltre ad intimare un recesso immotivato, si erano rese responsabili di precedenti inadempienze, a loro volta foriere di danni da risarcirsi.

Si costituivano in giudizio le società convenute, rilevando l'assoluta infondatezza della richiesta di reintegra e prosecuzione nei mandati, nonché di quella di risarcimento dei danni formulata in via concorrente e alternativa. In via riconvenzionale chiedevano, a loro volta, che fosse accertata la nullità o pronunciato l'annullamento del lodo arbitrale in quanto viziato, che fosse dichiarata l'intervenuta risoluzione del rapporto di agenzia in data 8/11/2000, o in subordine in data 8/6/2001, e che fossero condannate le società a corrispondere al ricorrente gli indennizzi previsti dall'art. 12 bis lettera C), ult. comma, ANA, già messagli in precedenza a disposizione.

Parte ricorrente replicava alla domanda riconvenzionale con memoria depositata il 4/11/2002.

All'udienza del 3/12/2002 il procuratore speciale delle società convenute ribadiva la disponibilità a versare le indennità ex artt. da 25 a 33 Accordo ANA, le provvigioni ex art. 20 ANA ed il ricorrente dichiarava di accettare tali importi a titolo di acconto sul risarcimento dei danni.

Nelle more del giudizio i suddetti importi venivano effettivamente versati, e all'udienza del 26/2/2003 la causa veniva quindi decisa come da separato dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per comprendere le questioni oggetto del presente giudizio, occorre ripercorrere, sia pure brevemente, le vicende che lo hanno preceduto e che vi hanno dato origine.

In data 8/11/2000 la Winterthur S.p.A. e la Winterthur Vita S.p.A. recedevano dai contratti di agenzia in essere con l'odierno ricorrente a mezzo lettera raccomandata, pervenuta il 20/11/2000, del seguente tenore: *"Con la presente avvalendoci della facoltà prevista dall'art. 12 II comma dell'Accordo nazionale Agenti, Vi comunichiamo lo scioglimento del contratto di Agenzia per recesso dell'Impresa, con effetto 15 novembre 2000.*

*Vi significhiamo che i motivi che hanno reso indispensabile la comunicazione del recesso sono dettati da esigenze di natura commerciale e da scelte strategiche di indirizzo aziendale, per le quali non è stato possibile trovare un punto di comune consenso, ciò non permettendo quindi la prosecuzione del rapporto tra noi in essere, senza che i reciproci interessi ed obiettivi, e di conseguenza la reciproca convenienza, siano pregiudicati.*

*Pertanto pregiudicandosi i reciproci obiettivi e la reciproca convenienza, avuto riguardo alla finalità economica complessiva del contratto in corso, vengono meno per la nostra Società i presupposti su cui si fonda il mandato agenziale e di conseguenza viene meno ogni possibilità di prospettiva comune.*

....."

A tale comunicazione l'agente rispondeva con lettera del 24/11/2000, con la quale dichiarava *"che i motivi da Voi adottati nella raccomandata sopraccitata sono da ritenersi esclusivamente unilaterali e comunque insussistenti e privi di ogni fondamento*

giuridico. Mi ritengo pertanto libero, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale Imprese- Agenti di Assicurazione 1994 ex art. 12 bis, di adire all'arbitrato, nominando sin d'ora mio perito di parte il Signor Segre Sergio."

Veniva dunque avviata la procedura arbitrale prevista dall'art. 12 bis ANA, e, proceduto alla nomina del secondo arbitro da parte del Presidente del Tribunale, non avendovi ottemperato tempestivamente le due società assicuratrici, si costituiva il Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui il terzo scelto di comune accordo dagli altri due. Le parti depositavano le loro memorie dinanzi al Collegio arbitrale e nel corso della riunione del 7/5/2001 il difensore delle Winterthur S.p.A. e della Winterthur Vita S.p.A. precisava come la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 bis ANA 1994 prevedesse la risoluzione attraverso procedura arbitrale solo delle questioni concernenti la determinazione della somma aggiuntiva massima spettante all'agente nei casi di recesso ad nutum e che "Pertanto qualsiasi ulteriore quesito o domanda formulata eccede la competenza del collegio arbitrale, e su di essa le compagnie ribadiscono di non accettare il contraddittorio."

In quella sede le Compagnie Winterthur mettevano a disposizione le somme di cui all'art. 12 lettera C), ult. comma, ANA e chiedevano conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere. Brach del Prever dichiarava di non accettare l'offerta delle Compagnie e, preso atto dell'eccezione di incompetenza formulata in ordine ai quesiti dal medesimo sottoposti agli arbitri, dichiarava di limitare la propria domanda solo al primo quesito di cui all'atto 18/4/2000, chiedendo quindi "...una mera pronuncia sull'avvenuta risoluzione del rapporto di agenzia." Il procuratore delle due società assicuratrici replicava che "...anche il quesito n. 1 esorbita dalla materia devoluta agli arbitri e x art. 12 bis e al riguardo richiama il 3° alinea, lett. C) art. 12 bis."

Nell'atto 18/4/2001 Brach del Prever chiedeva al punto 1) che gli arbitri dichiarassero che la parte recedente non si era fatta carico di comunicare i motivi del recesso, motivi che non potevano ravvisarsi nella lettera 8/11/2000, vista la assoluta genericità delle enunciazioni in essa contenute, e che pertanto la revoca doveva ritenersi priva di effetti ex tunc.

Il Collegio arbitrale, con lodo reso in data 15/5/2001, dichiarava tacitamente revocata con effetto ex tunc la comunicazione di recesso pervenuta all'agente in data 20/11/2000,

ritenendo che l'eccezione di inesistenza della motivazione e la mancata accettazione del recesso, espresse dall'agente con la lettera 24/11/2000, non potessero che essere intese come *"...richiesta implicita di specifica motivazione"*

Proprio sulla base di tale lodo, nel presente giudizio Brach del Prever chiede che le due società convenute siano condannate a ripristinarlo nelle sue funzioni di agente, sull'assunto che la revoca ex tunc dell'efficacia del recesso attribuisca una sorta di "tutela reale" all'agente che sia stato oggetto di una destituzione immotivata, e che conseguentemente gli spettino, a titolo di risarcimento del danno, tutte le provvigioni che avrebbe maturato nel periodo decorso dalla data del recesso a quella della reintegro, o, in subordine, nell'ipotesi in cui le società convenute non ottemperino all'ordine di ripristino nelle funzioni, gli debbano essere risarciti tutti i danni derivati dalla perdita dell'incarico (ricostituzione del portafoglio pregresso, pagamento indennità di fine rapporto, rimborso del maggior costo per polizze personali, provvigioni sulla quota di portafoglio premi RCA applicato per le voci SSN e FGVS, danno per rescissione anticipata ecc. ).

Le società convenute nel chiedere l'integrale reiezione di tutte le domande proposte, contestano anzitutto la validità del lodo, che - giova ribadirlo - costituisce il presupposto giuridico invocato dal ricorrente a fondamento delle pretese azionate nel presente giudizio, e, in via riconvenzionale, ne impugnano la validità, chiedendo che sia dichiarato nullo o annullato.

Prima di procedere all'esame dei vizi denunciati e dunque dei motivi di invalidità dedotti nei confronti del lodo arbitrale, si rende necessario chiarire quale natura abbia detto lodo.

Orbene l'art. 12 bis lettera A) ANA espressamente qualifica come irrituale l'arbitrato a cui è possibile fare ricorso entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le parti stesse - si consideri il tenore della memoria di costituzione delle società convenute, laddove vengono denunciati vizi che tipicamente possono essere fatti valere nei confronti dei soli lodi irrituali, nonché le difese svolte da parte ricorrente nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale, nella quale afferma che il lodo del 15/5/2001 è un negozio giuridico, ed anzi deve essere considerato una transazione su mandato - inequivocabilmente dimostrano di ritenerlo tale.

E' pacifico che nell'arbitrato irrituale - a differenza di quanto avviene nell'arbitrato rituale in cui le parti attribuiscono agli arbitri, in sostituzione dei giudici ordinari, una funzione di tipo giurisdizionale al fine di ottenere la decisione di una controversia destinata ad acquistare, con il decreto di esecutorietà, efficacia pari a quella della sentenza - la volontà delle parti sia quella di attribuire agli arbitri, in qualità di loro rappresentati e non di giudici privati, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a un rapporto giuridico, mediante una composizione transattiva, o più generalmente conciliativa, o mediante un negozio di mero accertamento, cioè mediante un'attività sostitutiva di quella delle parti stesse, le quali si obbligano, in qualità di mandanti, a considerare la decisione arbitrale quale espressione vincolante della propria volontà. L'arbitrato irrituale soggiace poi alle impugnazioni tipiche dei negozi giuridici, e quindi sarà esperibile l'azione di nullità ex art. 1418 c.c., l'azione di annullamento ex art. 1425 c.c. e quella per eccesso dai limiti del mandato.

Le società convenute, nell'impugnare il lodo, denunciano l'abnormità della pronuncia arbitrale, la quale anziché limitarsi a determinare, secondo le previsioni dell'art. 12 bis ANA, l'importo della somma aggiuntiva spettante all'agente, ha statuito invece sulla legittimità del recesso; che il lodo non rientrava nelle previsioni dell'art. 412 bis, ter e quater c.p.c., e che comunque non era stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione ex art. 412 ter c.p.c.; che inoltre la pronuncia era affetta da palese errore di diritto perché il disposto dell'art. 12 bis ANA non è stato correttamente interpretato, arrivando gli arbitri ad affermare che la comunicazione di recesso pervenuta il 20/11/2000 non indicasse i motivi di recesso, e che il ricorrente con la lettera in data 24/11/2000, anziché contestare i motivi del recesso, ne avesse chiesto la specificazione.

Parte ricorrente dal canto suo sostiene la non impugnabilità del lodo per essere decorso il termine di trenta giorni dalla sua notificazione stabilito dall'art. 412 quater c.p.c.

Al riguardo le Compagnie assicuratrici rilevano che la notifica non è avvenuta presso il domicilio eletto, bensì presso la sede delle sue società.

Orbene in materia di lavoro l'art. 412 quater c.p.c. prevede alcune peculiarità concernenti il regime di impugnazione ed esecutività del lodo irrituale, stabilendo quanto al termine d'impugnazione un termine di decadenza di trenta giorni che decorre dalla notifica del lodo, e si tratta di un termine di decadenza destinato a prevalere sui

termini di prescrizione e decadenza previsti dalle ordinarie azioni contrattuali. In caso di mancata notifica, la natura di gravame negoziale del rimedio di cui all'art. 412 quater c.p.c. porta, tuttavia, ad escludere l'applicazione del termine annuale di cui all'art. 828, co.2, c.p.c., e saranno pertanto applicabili i termini di prescrizione e decadenza propri delle azioni contrattuali.

Alla mancata notifica è ovviamente equiparabile la notifica non validamente effettuata perché eseguita in un luogo diverso da quello in cui sarebbe dovuta avvenire. Nel caso in esame è pacifico che la Winterthur S.p.A. e al Winterthur Vita S.p.A. (cfr. memoria autorizzata depositata dinanzi al Collegio arbitrale ed epigrafe della pronuncia arbitrale) avessero nel corso del procedimento arbitrale eletto domicilio presso lo studio del loro difensore in Roma, via Bertoloni n. 55, mentre la notifica del lodo arbitrale è stata effettuata, a cura dell'odierno ricorrente, direttamente presso la sede delle due società. Tale notifica, non validamente effettuata - atteso che, in caso di elezione di domicilio, il luogo così indicato prevale su tutti gli altri indicati dalle norme del codice di procedura civile -, non può valere a far decorrere quindi il termine di cui all'art. 412 quater c.p.c., sicché nel caso di specie deve farsi riferimento agli ordinari termini di prescrizione e decadenza delle azioni contrattuali, che al momento della proposizione del presente giudizio non erano ancora scaduti.

Ciò posto, carattere assorbente riveste la doglianza secondo cui la pronuncia arbitrale avrebbe esorbitato dai limiti del compromesso. Rilevano le società convenute come sin dalla prima udienza di comparizione dinanzi agli arbitri, ed anche successivamente, fosse stata messa a disposizione dell'agente la somma aggiuntiva massima prevista dall'art. 12 bis ANA, di talché a quel punto la procedura arbitrale avrebbe dovuto interrompersi. Gli arbitri invece hanno comunque pronunciato sull'unico quesito, sopravvissuto alla rinuncia a tutti gli altri quesiti fatta da Brach del Prever, e ciò nonostante le società resistenti avessero dichiarato di non accettare il contraddittorio neppure su detto quesito.

Già in precedenza si è dato conto di come sia stata formulata tempestiva eccezione da parte della Winterthur S.p.A. e della Winterthur Vita S.p.A. in ordine alla esorbitanza dai limiti della clausola compromissoria dei quesiti inizialmente sottoposti agli arbitri da Brach del Prever e poi del quesito residuo alla rinuncia a tutti gli altri in precedenza

formulati. Tale eccezione consente dunque alle parti che l'hanno formulata di eccepire la nullità del lodo sotto questo profilo, che nel caso di specie, trattandosi di lodo irrituale, rileva come eccesso dai limiti del mandato.

La clausola compromissoria di cui all'art. 12 bis ANA prevede che la parte che ha subito il recesso, entro venti giorni dalla sua comunicazione o dalla successiva specificazione dei motivi, può fare ricorso ad un arbitrato irrituale. La lettera C) della medesima disposizione contrattuale precisa poi quale è l'ambito devoluto agli arbitri, stabilendo che *"Qualora l'agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l'impresa - ferma l'efficacia del recesso - è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronuncia arbitrale, una somma che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti..."* da un minimo ad un massimo secondo i parametri fissati nella norma contrattuale stessa.

Ne discende che oggetto dell'arbitrato può essere unicamente la valutazione e la decisione in ordine alla sussistenza di motivi idonei a giustificare il recesso e la conseguente liquidazione, da contenersi entro determinati limiti fissati, della somma aggiuntiva (rispetto alle normali indennità da liquidarsi alla cessazione del rapporto) da corrispondere all'agente che abbia subito il recesso. A

Fondatamente le società odierne convenute contestano dunque in via riconvenzionale la pronuncia arbitrale che non si è affatto mantenuta entro tali limiti, pronunciando su un quesito, e cioè quello relativo alla mancata specificazione dei motivi del recesso e alla conseguente inefficacia del recesso, che esorbitava dai limiti della clausola compromissoria. Il dictum degli arbitri non può dunque valere come negozio di accertamento, direttamente riconducibile alla volontà dei mandanti, e da valere come contratto tra gli stessi concluso, poiché non si è mantenuto nei limiti dell'oggetto su cui agli arbitri era attribuito il potere di pronunciare, né le parti al momento della formulazione dei quesiti, che hanno specificato l'ambito dell'accertamento ad essi affidato, hanno concordemente ritenuto di ampliare l'oggetto della clausola compromissoria.

In accoglimento della domanda riconvenzionale, deve pertanto essere dichiarata la nullità del lodo pronunciato tra le odierne parti in data 15/5/2001 per eccesso dai limiti del mandato.

Sempre in via riconvenzionale le società convenute chiedono che, una volta privato di efficacia il lodo, sia accertata l'avvenuta risoluzione del rapporto di agenzia con Brach Del Prever a far tempo dal 15/11/2000, o, in subordine, dal 8/6/2001, data in cui venne inviata altra lettera di conferma del recesso.

L'accertamento richiesto impone da un lato di chiarire il significato della lettera A), co. 2, dell'art. 12 bis ANA, e dall'altra di valutare in fatto la portata della lettera ricevuta il 20/11/2000 da Brach del Prever e di quella di risposta da lui inviata il 24/11/2000.

Secondo quanto già riportato, al fine di sgombrare il campo da equivoci, la lettera ricevuta il 20/11/2000 conteneva una motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici del recesso, ed in questa sede non rileva accertare se si trattasse di una motivazione di stile e dunque solo apparente, che non valesse ad esprimere le ragioni effettive che in concreto avevano determinato le Compagnie assicuratrici a revocare l'incarico, risultando dirimente la considerazione che con la lettera del 24/11/2000 l'agente non ha chiesto la specificazione dei motivi del recesso, bensì ne ha contestato la validità ( *"...dichiaro che i motivi da voi adottati nella raccomandata sopraccitata sono da ritenersi esclusivamente unilaterali e comunque insussistenti e privi di ogni fondamento giuridico."* ), e quindi entrando nel merito ne contestava la fondatezza. Dal che ne consegue l'inapplicabilità della previsione secondo cui, qualora la parte recedente non ottemperasse alla richiesta di specificazione dei motivi entro 10 gg. dal momento in cui ne ha ricevuto richiesta, *"...la comunicazione di recesso si intende revocata."*, espressione questa su cui parte ricorrente fonda la sua domanda di ripristino del rapporto di agenzia, oltre che di risarcimento dei danni.

Nel caso di specie deve pertanto ritenersi che l'agente abbia impugnato la motivazione, sicché, secondo le previsioni della lettera C), terzo alinea, art. 12 bis ANA, gli è dovuta esclusivamente la somma aggiuntiva ivi stabilita, somma che le società convenute avevano già offerto e messo a disposizione nella misura massima nel corso della procedura arbitrale, e che è stata quindi versata nel corso del presente giudizio, unitamente alle altre indennità previste dagli artt. da 25 a 33 ANA, secondo il disposto dell'art. 19 ANA.

Nessuna altra somma risulta pertanto dovuta a Brach del Prever, atteso che le voci di danno richieste a titolo di lucro cessante presupporrebbero, queste sì, l'inefficacia del

recesso, e costituirebbero peraltro l'unico tipo di tutela assicurata all'agente in tale caso, dovendo escludersi qualunque forma di tutela di tipo reale in un rapporto comunque libero professionale, caratterizzato da libera recedibilità da parte di entrambi i contraenti.

In ultimo parte ricorrente invoca a fondamento delle sue pretese risarcitorie - avendo in sede di discussione di fatto dimostrato di abbandonare la richiesta di ripristino nelle funzioni di agente - l'Accordo integrativo Winterthur, nella parte in cui, nel preambolo, le Società dichiarano, con riferimento agli agenti operanti in Regime 3 (e cioè monomandatari), di non avvalersi della facoltà di recesso ad nutum se non in casi del tutto eccezionali e previo esame dell'esistenza di soluzioni alternative valutate con la Presidenza del gruppo agenti. Dalla dichiarazione riportata si ricava inequivocabilmente come si tratti di una mera espressione unilaterale di intenti, e ciò sia per il tuo tenore che per la sua collocazione nel contesto dell'Accordo integrativo, in ogni caso l'odierno ricorrente, agente operante in Regime 4 (agente senza esclusiva di marchio, né di territorio), al quale sono state estese con la lettera 30/3/98 i benefici previsti per gli agenti operanti in Regime 3, invoca detto Accordo, a sostegno delle proprie domande, per la prima volta solo in sede di discussione, mentre nell'atto introduttivo non ne viene fatta alcuna menzione nel corso dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto dedotti a fondamento delle domande, per cui devono considerarsi comunque tardive le allegazioni svolte al riguardo.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto e, previa declaratoria di nullità del lodo irrituale, che ha accertato l'inefficacia del recesso, deve dichiararsi risolto il rapporto di agenzia tra le parti con effetto dal 20/11/2000 (data di ricevimento della comunicazione di recesso, che ha natura recettizia).

Tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni affrontate, ritiene il Giudice che sussistano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge il ricorso;


in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara nullo il lodo arbitrale emesso

in data 15/5/2001 e risolto il rapporto di agenzia a far tempo dal 20/11/2000;

dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.


Torino, 26/02/2003

IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto ASTOLFI



IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti



28 APR. 2003

Depositato in cancelleria oggi

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
Dr. Roberto ASTOLFI

